



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO POZZUOLI

Largo San Paolo, s.n.c. - Tel. 081/5261160

e-mail ucpozzuoli@mit.gov.it - PEC cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it - Sito web www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli

ORDINANZA n. (vedasi stringa in alto)

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA (NA) – PORTO DI ACQUAMORTA LAVORI DI MONTAGGIO PONTILI GALLEGGIANTI dal giorno 26 febbraio 2024 fino al 30 maggio 2024
--

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pozzuoli:

- VISTA:** la nota assunta al prot. al n. 1946 in data 12.02.2024, con la quale la Società “GDM s.p.a” comunicava che dal giorno 26.02.2024 si sarebbero svolte delle operazioni di varo e montaggio dei pontili galleggianti stagionali e relativa impiantistica, allestimento ormeggi campo boe, messa in sicurezza area locazione/noleggio unità da diporto, messa in esercizio imbarcadero composto da due pontili galleggianti, sostituzione di una delle cime di prua di colore bianco al terzo e quarto pontile annuale nel porto di Acquamorta in Monte di Procida alla Società “G.D.M. S.p.a”;
- VISTO:** l’Ordine di Servizio prot. nr.1891 del 31.01.2024 con il quale il Comune di Monte di Procida affida i lavori di montaggio dei pontili galleggianti i nel Porto di Acquamorta del Comune di Monte di Procida alla Ditta “GDM spa”
- VISTA:** l’iscrizione ai sensi dell’art. 68 co.02 della Ditta MAGON s.a.s. di Scotti D’Abusco Antonio con sede in Monte di Procida, quale ditta incaricata al varo e al trasporto dei pontili;
- VISTA:** la documentazione relativa agli O.T.S. impiegati nelle attività di lavori subacquei per posa in opera dei pontili galleggianti, sistema di ormeggio e ancoraggio;
- VISTA:** la planimetria generale dello specchio acqueo Porto di Acquamorta del Comune di Monte di Procida;
- VISTA:** la certificazione di sicurezza relativa alla motobarca “GDM III” 4NA916 e alla motobarca “GDM II” 04NA897;
- VISTO:** il nulla osta espresso in data 14.02.2024 dalla Delegazione di Spiaggia di Monte di Procida per lo svolgimento dei lavori in parola;
- VISTO:** il Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135 recante i limiti di giurisdizione territoriale marittima del Circondario marittimo di Pozzuoli, compresa tra la foce del fiume Garigliano e il quartiere Bagnoli del Comune di Napoli escluso;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 – “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali*”, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO:** il combinato disposto degli artt. 40, 41 e 42 del D. Lgs. 30 marzo 1999, n. 96 e del citato art. 105, comma 2, lettera I), D. Lgs. n. 112/1998, che attribuisce ai Comuni costieri competenti per territorio le funzioni amministrative e gestorie sul demanio marittimo;

- VISTA:** la Legge n. 616 del 05.06.1962 recante “*Sicurezza della Navigazione e della vita umana in mare*” e relativo regolamento di esecuzione;
- VISTA:** la Convenzione di Londra del 20.10.1972 sul regolamento internazionale per prevenire degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con Legge n.1085 del 27.12.1977;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 75/2021 in data 21.10.2021 recante le modalità per lo svolgimento delle attività lavorative subacquee ed iperbariche da parte di operatori subacquei abilitati (sommozzatori/OTS/palombari);
- VISTI:** gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);
- CONSIDERATA:** la necessità di garantire il sicuro svolgimento delle operazioni e, nello stesso tempo, di salvaguardare, per quanto di competenza dell’Autorità marittima, la sicurezza della navigazione e la vita umana in mare nella zona di mare interessata dai lavori di seguito definiti;

R E N D E N O T O

che dal **giorno 26 febbraio 2024 fino al 30 maggio 2024**, la Società “GDM S.p.A” si svolgeranno delle operazioni di montaggio, varo, trasporto e deposito dei pontili stagionali e relativa impiantistica nel Porto di Acquamorta del Comune di Monte di Procida, contraddistinto dai vertici di coordinate nautiche in WGS84 (*datum*) di seguito indicate e meglio individuato nella planimetria allegata alla presente:

COORDINATE WGS84		
PUNTO	Latitudine	Longitudine
P1	40°47'37" N	014°02'33"E
P2	40°47'38" N	014°02'29"E
P3	40°47'31"N	014°02'27"E
P4	40°47'30"N	014°02'33"E
P5	40° 47'31"N	014°02'35"E
P6	40°47'33"N	014°02'36"E

mediante l'utilizzo delle unità denominate “GDM III” 4NA916 e “GDM II” 04NA897 e da parte di operatori tecnici subacquei:

Le predette unità navali, durante le operazioni in questione, dovranno essere considerate **navi con manovrabilità limitata** ai sensi della regola 3) punto II) del vigente Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare.

Le unità navali sopra citate, durante le operazioni, dovrà mostrare i segnali diurni previsti dalla ColReg '72 e del C.I.S. in ragione della fattispecie.

O R D I N A

ARTICOLO 1

Interdizione dell'area dei lavori

1. Lo specchio acqueo di cui al “*rende noto*”, **giorno 26 febbraio 2024 fino al 30 maggio 2024**, e, in ogni caso, durante l'effettuazione delle operazioni sopradescritte, è interdetto al transito, alla sosta, all'ormeggio alla fonda di qualsiasi unità navale o qualsivoglia attività marittima, compresa la pesca, l'immersione subacquea e la balneazione.
2. Lo specchio acqueo in questione dovrà essere opportunamente delimitato da parte della ditta esecutrice con idonee boe o in ogni caso debitamente segnalato.

Articolo 2

Transito in prossimità dell'area dei lavori

1. I comandanti e/o conduttori delle unità navali in transito nei pressi della motobarca impegnata nelle operazioni in parola, dovrà tenersi a debita distanza dallo stesso e dovranno procedere a lento moto, a velocità tale da mantenere lo scafo in dislocamento, prestando la massima attenzione e adottando, oltre alle regole della ColReg '72, ogni ulteriore accorgimento suggerito dalla perizia nautica per evitare situazioni di pericolo.

Articolo 3

Obblighi e prescrizioni delle operazioni

1. Il responsabile della ditta esecutrice ricopre il ruolo di “responsabile delle operazioni” e, in qualità di titolare di tale posizione di garanzia, assume tutte le responsabilità civili e penali connesse con le stesse.
2. È fatto pertanto obbligo al responsabile della ditta esecutrice osservare, oltre a tutte le disposizioni previste da norme e regolamenti che disciplinano a vario titolo tali lavori, alle seguenti prescrizioni di carattere generale concernenti aspetti di competenza connessi alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare:
 - a) accertarsi che le operazioni vengano eseguite esclusivamente in ore diurne con condizioni meteo marine favorevoli e con buona visibilità, previa verifica, altresì, dell'esistenza di idonee condizioni di sicurezza relative alla salvaguardia della vita umana in mare e nel rispetto di tutte le norme vigenti;
 - b) nel caso in cui le condizioni meteo-marine dovessero repentinamente mutare divenendo avverse o nel caso di navi in transito o ancora in presenza di situazioni che possano compromettere la sicurezza degli operatori, si dovrà immediatamente sospendere o interrompere l'attività, comunicando la decisione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli e alla Delegazione di Spiaggia di Monte di Procida nelle modalità sopra indicate;
 - c) assicurarsi affinché sul mezzo nautico in questione siano inalberati i prescritti segnali diurni previsti dalla ColReg'72 in relazione alle operazioni che la stessa svolge, garantendo, altresì, un efficiente servizio di vedetta;
 - d) assicurarsi che le unità impiegate garantiscano l'ascolto radio continuo sui canali 16 VHF;
 - e) adottare, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 18 comma 1 - lettere h) e q), le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi;
 - f) comunicare giornalmente la data e l'ora di inizio e conclusione delle operazioni ed eventuali ritardi/sospensioni, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli a mezzo *e-mail* all'indirizzo ucpozzuoli@mit.gov.it oppure alle utenze telefoniche della stessa Autorità marittima;
 - g) comunicare eventuale abbandono/rilascio (sia pure in modo contingente) di apparecchiature ed attrezzature in acqua, specificando le caratteristiche dei sistemi di segnalamento delle stesse, loro posizionamento, mancato recupero ed ogni altra notizia utile ai fini della sicurezza della navigazione;
 - h) sospendere le operazioni qualora dovesse verificarsi qualsiasi evento che metta in pericolo la sicurezza della navigazione marittima in senso lato e la salvaguardia della vita umana in mare e comunicare immediatamente all'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli e alla Delegazione di Spiaggia di Monte di Procida qualsiasi situazione di emergenza o pericolo;
 - i) adottare ogni precauzione atta a garantire la sicurezza del personale impiegato e dei mezzi impiegati durante le operazioni, nonché evitare di arrecare pregiudizio alla sicurezza della navigazione o all'ambiente marino;
 - j) garantire, in caso di emergenza, il passaggio dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia;
 - k) in caso di eventuale localizzazione di masse ferrose, potenzialmente riconducibili al rinvenimento di manufatti esplosivi, la ditta deve:
 - informare immediatamente l'Autorità Marittima;
 - evitare di intervenire;
 - delimitare, se possibile, la zona con gavitelli di colore rosso/arancione;

- in caso di accertato rilievo di massa ferrosa, indicarne, se possibile, la presenza con gavitelli di colore bianco;
 - mantenere la sorveglianza continua della zona;
 - fornire piena assistenza al personale che interverrà per la bonifica;
- l)** adottare, in generale, ogni ulteriore provvedimento ritenuto idoneo a scongiurare pericoli ed eventi lesivi di qualsiasi natura, a persone e/o cose, nonché a garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività di che trattasi.

Articolo 4 Deroghe

1. Non sono soggetti ai divieti e alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2:
 - a)** I mezzi e il personale della ditta esecutrice dei lavori in questione;
 - b)** i mezzi e il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e delle Forze di Polizia;
 - c)** i mezzi e il personale del servizio 118 e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o adibite ad altro pubblico servizio, che abbiano necessità di operare in ragione delle finalità istituzionali di competenza.

Articolo 5 Sanzioni


1. I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave illecito, incorrono:
 - a)** se alla condotta di unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 171/2005;
 - b)** per tutti gli altri casi, autonomamente o in concorso con altre fattispecie, nel reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione.

Articolo 6 Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento non costituisce atto autorizzativo; esso viene emesso, quale atto dovuto, allo scopo di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare in occasione delle attività sopra definite. Pertanto la presente Ordinanza non esime la ditta esecutrice dall'obbligo di munirsi di ogni ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di altri organi o enti competenti per giurisdizione o che a vario titolo sono direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività di che trattasi.
2. L'Autorità marittima resterà manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza delle attività svolte e del mancato rispetto del presente provvedimento, ovvero di ogni altra norma e/o regolamento a cui è comunque soggetto lo svolgimento dell'attività in parola.
3. Resta in facoltà all'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli e alla Delegazione di Spiaggia di Monte di Procida di sospendere o interrompere, in qualsiasi momento, anche verbalmente, le operazioni oggetto della presente Ordinanza, qualora si dovessero presentare eventi o situazioni tali da compromettere la sicurezza della navigazione e/o la salvaguardia della vita umana in mare.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti norme si rinvia alle vigenti disposizioni in materia di rango legislativo e regolamentare, nonché, per gli aspetti di sicurezza della navigazione, ai contenuti delle pertinenti Ordinanze emanate dall'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli.
5. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che viene pubblicizzata, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii, mediante inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli.

Pozzuoli (NA), *vedasi data di registrazione.*

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Edoardo RUSSO



Nota: la presente rappresentazione cartografica non in scala viene riprodotta al solo scopo di indicare sommariamente l'area interessata dalle operazioni di cui alla presente Ordinanza.